

**DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**  
**del 10 novembre 2000**  
**relativa alla pubblicazione di taluni atti e strumenti giuridici della Banca centrale europea**  
**(BCE/2000/12)**  
(2001/150/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato «statuto»), in particolare gli articoli 10.4, 34.1 e 34.2,

previa consultazione del Consiglio generale della Banca centrale europea (BCE),

considerando quanto segue:

- (1) La BCE attribuisce grande importanza al miglioramento della trasparenza del quadro regolamentare del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). In linea con tale approccio, gli atti e gli strumenti giuridici adottati dalla BCE devono essere accessibili al pubblico per conoscenza dello stesso anche in assenza di un obbligo al riguardo secondo quanto disposto dal trattato che istituisce la Comunità europea e dallo statuto.
- (2) Il modo migliore per garantire la trasparenza consiste nel pubblicare gli atti e gli strumenti della BCE in tutte le lingue ufficiali della Comunità nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

In virtù della presente decisione vengono pubblicati i seguenti strumenti: indirizzo BCE/1998/NP10, del 3 novembre 1998, relativo all'attuazione dell'articolo 52 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (allegato I alla presente decisione); indirizzo BCE/1999/NP11,

del 22 aprile 1999, relativo all'autorizzazione ad emettere banconote nazionali durante il periodo transitorio (allegato II alla presente decisione); indirizzo BCE/1998/NP28, del 22 dicembre 1998, relativo alle regole comuni e alle norme minime necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni statistiche individuali raccolte dalla Banca centrale europea con il contributo delle banche centrali nazionali (allegato III alla presente decisione); decisione BCE/1998/NP1, del 19 giugno 1998, relativa alla nomina e alla durata del mandato del revisore esterno della Banca centrale europea (allegato IV alla presente decisione); decisione BCE/1998/NP15, del 1° dicembre 1998, avente per oggetto l'espletamento da parte della Banca centrale europea di talune funzioni relative al sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (allegato V alla presente decisione) e raccomandazione BCE/1999/NP7, dell'8 aprile 1999, relativa al trattamento contabile dei costi sostenuti in rapporto all'emissione di banconote (allegato VI alla presente decisione).

*Articolo 2*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 novembre 2000.

*Il Presidente della BCE*  
Willem F. DUISENBERG

## ALLEGATO I

**INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 3 novembre 1998****relativo all'attuazione dell'articolo 52 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea****(BCE/1998/NP10)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato «trattato»), in particolare l'articolo 105, lettera a), paragrafo 1, nonché gli articoli 12.1, 14.3 e 52 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato «statuto»),

considerando quanto segue:

- (1) A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'euro diventerà la moneta degli Stati membri partecipanti. L'articolo 109 L, paragrafo 4, del trattato richiede che il Consiglio della UE adotti i tassi di conversione ai quali le monete degli Stati membri senza deroga saranno irrevocabilmente vincolate ed il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'euro verrà a sostituirsi a queste valute. Le unità monetarie nazionali saranno suddivisioni dell'euro ai tassi di conversione. L'articolo 52 dello statuto autorizza il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ad attuare le misure necessarie per assicurare che le banconote in valute con tassi di cambio irrevocabilmente fissati vengano cambiate dalle banche centrali nazionali al loro rispettivo valore di parità.
- (2) L'articolo 52 dello statuto è inteso a garantire un elevato grado di sostituibilità fra le monete nazionali dopo l'adozione dei tassi di conversione di cui all'articolo 109 L, paragrafo 4, del trattato e che a tal fine il Consiglio direttivo della BCE veglia affinché ciascuna banca centrale nazionale sia pronta a cambiare in banconote da essa emesse, ai tassi di conversione, qualunque banconota con corso legale emessa dalla banca centrale nazionale di un altro Stato membro senza deroga.
- (3) L'articolo 52 dello statuto resterà in vigore fino a conclusione del periodo transitorio, così come definito all'articolo 1, sesto trattino, del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro<sup>(1)</sup> («periodo transitorio»). Dopo la conclusione di detto periodo il cambio delle banconote di altri Stati membri partecipanti verrà affrontato nel contesto della sostituzione del contante.
- (4) Le banche centrali nazionali assicureranno il cambio di banconote degli altri Stati membri partecipanti in banconote e monete metalliche nazionali ovvero l'accreditamento in conto del relativo controvalore in conformità della normativa nazionale. Le banche centrali nazionali assicureranno il cambio di banconote degli altri Stati membri partecipanti in banconote e monete metalliche nazionali al rispettivo valore di parità. Le banche centrali nazionali sono tenute a offrire tale servizio direttamente o attraverso un proprio agente.
- (5) In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

*Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente indirizzo della BCE:

- per «banconote di altri Stati membri partecipanti» si intendono banconote emesse da una banca centrale nazionale e presentate per il cambio ad un'altra banca centrale nazionale o ad un agente di quest'ultima,
- per «cambio di banconote di altri Stati membri partecipanti» si intende il cambio di banconote con corso legale emesse da una banca centrale nazionale e presentate ad un'altra banca centrale nazionale o ad un agente di quest'ultima per la conversione in banconote e monete metalliche nazionali ovvero per l'accreditamento in conto del relativo controvalore,
- per «BCN» si intendono le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica in conformità del trattato,

<sup>(1)</sup> GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

- per «valore di parità» si intende il valore risultante dai tassi di conversione adottati dal Consiglio della UE ai sensi dell'articolo 109 L, paragrafo 4, del trattato senza scarto denaro-lettera,
- per «Stati membri partecipanti» si intendono tutti gli Stati membri che hanno adottato la moneta unica in conformità del trattato,
- per «periodo transitorio» si intende il periodo compreso fra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001.

#### Articolo 2

##### **Obbligo di cambio al valore nominale**

1. Le BCN assicureranno direttamente o attraverso un proprio agente, presso almeno uno sportello sul territorio nazionale, il cambio di banconote degli altri Stati membri partecipanti in banconote e monete metalliche nazionali ovvero, su richiesta e se previsto dalla legislazione nazionale, l'accreditamento del rispettivo controvalore su un conto detenuto presso l'istituzione che effettua il cambio, in entrambi i casi al rispettivo valore di parità.
2. Le BCN possono porre limiti al numero e/o al valore totale delle banconote degli altri Stati membri partecipanti che sono disposte ad accettare, per ciascuna transazione o per ciascuna giornata.

#### Articolo 3

##### **Banconote ammesse al cambio**

Le banconote degli altri Stati membri partecipanti che possono essere cambiate ai sensi del presente indirizzo della BCE non devono essere gravemente danneggiate. In particolare, esse non devono risultare dalla ricomposizione di oltre due parti della stessa banconota né devono essere state danneggiate da dispositivi antifurto.

#### Articolo 4

##### **Comunicazioni**

Il Comitato esecutivo della BCE riferisce al Consiglio direttivo della BCE sull'attuazione del presente indirizzo con cadenza annua a decorrere dal luglio 1999.

#### Articolo 5

##### **Disposizioni finali**

Il presente indirizzo della BCE ha effetto dalla data di inizio del periodo transitorio. In ogni caso, entro e non oltre il 1° dicembre 1998, ciascuna BCN comunica alla BCE le modalità mediante le quali intende ottemperare al presente indirizzo.

Il presente indirizzo della BCE si applica a tutte le banconote di altri Stati membri partecipanti presentate per il cambio ai sensi dell'articolo 52 dello statuto fino a scadenza del periodo transitorio.

Le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 novembre 1998.

*Per il Consiglio direttivo della BCE*

Willem F. DUISENBERG

---

## ALLEGATO II

**INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**  
**del 22 aprile 1999**  
**relativo all'autorizzazione a emettere banconote nazionali durante il periodo transitorio**  
**(BCE/1999/NP11)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato «trattato»), in particolare l'articolo 105, lettera a), paragrafo 1, nonché lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato «statuto»), in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) A decorrere dal 1° gennaio 1999 la Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità. Alla luce degli articoli 2, 3 e 6 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro <sup>(1)</sup>, dal 1° gennaio 1999 le banconote denominate in unità monetarie nazionali sono suddivisi dell'euro. In conformità delle suddette disposizioni, a partire dal 1° gennaio 1999 e fino a conclusione del periodo transitorio — così come definito all'articolo 1, sesto trattino, del regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro — il diritto di autorizzare l'emissione di banconote nazionali compete alla BCE.
- (2) L'emissione di banconote è un processo indotto dalla domanda. Per quanto concerne le banconote nazionali, nel periodo transitorio le banche centrali nazionali sono in condizioni di poter valutare i volumi necessari da emettere. Agli inizi del 2001 il Consiglio direttivo della BCE deciderà sull'autorizzazione all'emissione di banconote in euro.
- (3) In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

*Articolo 1*

**Autorizzazione all'emissione di banconote nazionali**

1. Le banche centrali nazionali sono autorizzate a continuare a emettere banconote nazionali durante il periodo transitorio secondo la prassi nazionale.
2. Entro la fine di febbraio di ogni anno le banche centrali nazionali informano la BCE dei quantitativi di banconote nazionali emesse nel corso dell'anno precedente.

*Articolo 2*

**Disposizioni finali**

Le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 aprile 1999.

*Per il Consiglio direttivo della BCE*

Willem F. DUISENBERG

---

<sup>(1)</sup> GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

## ALLEGATO III

**INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA  
del 22 dicembre 1998**

**relativo alle regole comuni e alle norme minime necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni statistiche individuali raccolte dalla Banca centrale europea con il contributo delle banche centrali nazionali (BCE/1998/NP28)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato «statuto»), in particolare gli articoli 5, 12.1, 14.3 e 38,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea <sup>(1)</sup>, ed in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, del suddetto regolamento (CE) n. 2533/98 i soggetti dichiaranti sono informati circa l'utilizzo per fini statistici ed altri, di carattere amministrativo, delle informazioni statistiche da essi fornite. In virtù dello stesso articolo i soggetti dichiaranti hanno il diritto di essere informati circa la base giuridica per la trasmissione e le misure di protezione adottate.
- (2) In conformità dell'articolo 8, paragrafo 9, del suddetto regolamento (CE) n. 2533/98 la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali (BCN) adottano tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e operative necessarie per garantire la protezione delle informazioni statistiche riservate. Ai sensi di detto articolo la BCE definisce regole comuni e norme minime al fine di impedire la divulgazione illegale e l'utilizzo non autorizzato delle informazioni statistiche riservate.
- (3) Le procedure interne in vigore presso la BCE e le BCN assicurano un elevato grado di protezione delle informazioni statistiche riservate all'interno della BCE e delle BCN. Pertanto l'obiettivo delle regole comuni e delle norme minime previsto all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 2533/98 può essere raggiunto definendo un livello minimo di protezione in tutto il sistema europeo di banche centrali, fatti salvi eventuali livelli più elevati garantiti dalle attuali misure di protezione in vigore nella BCE e nelle BCN e senza interferire con le suddette misure né imporre soluzioni tecniche specifiche alla BCE e alle BCN purché vengano rispettate le regole comuni e le norme minime.
- (4) Per poter assolvere il suo compito di definire le regole comuni e le norme minime di cui al suddetto articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 2533/98 nonché valutare il rispetto del livello minimo di tutela richiesto, la BCE necessita di informazioni regolari da parte delle BCN in merito alle misure di protezione in vigore.
- (5) In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE INDIRIZZO:

*Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente indirizzo:

- 1) per «informazioni statistiche riservate» si intendono le informazioni statistiche definite come riservate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98;
- 2) per «misure di protezione» si intendono le procedure adeguate per la protezione logica e fisica delle informazioni statistiche riservate;
- 3) per «protezione logica» si intende l'insieme delle misure di protezione che impediscono l'accesso non autorizzato alle informazioni statistiche riservate in quanto tali;
- 4) per «protezione fisica» si intende l'insieme delle misure di protezione che impediscono l'accesso non autorizzato all'area fisica e ai supporti fisici;

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

- 5) per «area fisica» si intende qualunque area dell'edificio in cui si trovano i supporti fisici sui quali sono conservate le informazioni statistiche riservate o mediante i quali le stesse vengono trasmesse;
- 6) per «supporti fisici» si intendono il mezzo cartaceo e le attrezzature informatiche (comprese le periferiche e i dispositivi di archiviazione) su cui le informazioni statistiche riservate sono conservate o elaborate.

#### Articolo 2

##### **Protezione logica**

1. Sia la BCE che le BCN definiscono e attuano regole di autorizzazione e misure di protezione per l'accesso logico del proprio personale alle informazioni statistiche riservate.
2. Fatta salva la continuità della funzione di gestione del sistema, la misura minima di protezione consiste in un identificativo esclusivo di ogni utente e in una password personalizzata.
3. Vengono adottate tutte le misure atte a presentare le informazioni statistiche riservate in modo tale che i dati pubblicati coprano sempre quantomeno tre operatori economici. Laddove uno o due operatori economici rappresentino una parte di un'osservazione sufficientemente ampia da renderli indirettamente identificabili, i dati pubblicati sono organizzati in modo da impedire tale identificazione indiretta. Le suddette regole non si applicano al caso in cui i soggetti dichiaranti o qualsiasi altra persona giuridica, persona fisica, ente o filiale identificabili abbiano esplicitamente acconsentito alla pubblicazione.

#### Articolo 3

##### **Protezione fisica**

Fatto salvo il disposto all'articolo 4 del presente indirizzo, sia la BCE che le BCN definiscono e attuano regole di autorizzazione e misure di protezione per l'accesso del proprio personale all'area fisica.

#### Articolo 4

##### **Accesso di terzi**

Nel caso di accesso da parte di terzi a informazioni statistiche riservate, la BCE e le BCN assicurano mediante mezzi appropriati, e ove possibile per il tramite di un contratto, il rispetto da parte dei suddetti terzi dei requisiti di riservatezza di cui al regolamento (CE) n. 2533/98 e al presente indirizzo.

#### Articolo 5

##### **Trasmissione dei dati e reti**

1. Nei casi consentiti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98, le informazioni statistiche riservate sono trasmesse all'esterno per via elettronica, previa cifratura.
2. Sia la BCE che le BCN definiscono regole autorizzative per la suddetta trasmissione di informazioni statistiche riservate.
3. Vengono adottate opportune misure di protezione per impedire l'accesso non autorizzato alle reti interne.
4. È vietato l'accesso interattivo a informazioni statistiche riservate da reti non protette.

#### Articolo 6

##### **Documentazione e informazione del personale**

La BCE e le BCN assicurano che tutte le loro norme e procedure a tutela delle informazioni statistiche riservate siano documentate e che la relativa documentazione venga tenuta aggiornata. Il personale interessato è informato dell'importanza di tutelare le informazioni statistiche riservate ed è tenuto al corrente di tutte le regole e le procedure che ne interessano il lavoro.

#### Articolo 7

##### **Segnalazioni**

1. Le BCN segnalano alla BCE con cadenza almeno annuale i problemi riscontrati nel periodo precedente, le misure adottate a fronte di detti problemi e i miglioramenti programmati nel campo della protezione delle informazioni statistiche riservate. La BCE redige una relazione in proposito.

2. Il Consiglio direttivo della BCE valuta l'attuazione del presente indirizzo con cadenza almeno annuale. In preparazione di tale valutazione, la BCE viene informata — e a sua volta riferisce — circa le regole autorizzative e la tipologia delle misure di protezione applicate dalla BCE e dalle BCN ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 del presente indirizzo.

*Articolo 8*

**Disposizioni finali**

Le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Il presente indirizzo ha effetto dal 1° gennaio 1999.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 dicembre 1998.

*Per il Consiglio direttivo della BCE*

Willem F. DUISENBERG

---

## ALLEGATO IV

**DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**  
**del 19 giugno 1998**  
**relativa alla nomina e alla durata del mandato del revisore esterno della Banca centrale europea**  
**(BCE/1998/NP1)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA (in seguito denominato «Consiglio direttivo»),  
visto lo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 27,  
paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I conti annuali della Banca centrale europea (in seguito denominata «BCE») e delle banche centrali nazionali vengono verificati da revisori esterni indipendenti la cui nomina è proposta dal Consiglio direttivo e accettata dal Consiglio dell'Unione europea.
- (2) Il Consiglio dell'Istituto monetario europeo ha deciso di proporre la nomina della società di revisione Coopers & Lybrand in qualità di revisore esterno della BCE per un mandato di cinque anni con facoltà di recesso dal contratto dopo due anni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Si propone al Consiglio dell'Unione europea la nomina della società di revisione Coopers & Lybrand in qualità di revisore esterno della BCE.

*Articolo 2*

Il revisore esterno della BCE riceve un mandato di cinque anni con facoltà di recesso dal contratto dopo due anni.

Fatto a Francoforte sul Meno, addì 19 giugno 1998.

*Per il Consiglio direttivo della BCE*

*Il Presidente*

Willem F. DUISENBERG

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO V

**DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA  
del 1° dicembre 1998****avente per oggetto l'espletamento da parte della Banca centrale europea di talune funzioni relative al sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri****(BCE/1998/NP15)**

IL CONSIGLIO GENERALE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato «trattato»), in particolare l'articolo 109, lettera l, paragrafo 2,

visto lo statuto dell'Istituto monetario europeo (in seguito denominato «statuto dell'IME»), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, terzo trattino,

visto lo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato «statuto»), in particolare l'articolo 47, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità della decisione n. 8/95 del Consiglio dell'Istituto monetario europeo (Consiglio dell'IME) del 2 maggio 1995, l'Istituto monetario europeo (IME) esercita le funzioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1969/88 del Consiglio del 24 giugno 1988.
- (2) Ai sensi della decisione BCE/1998/NP2 del 23 giugno 1998, la decisione n. 8/95 resta valida e continua ad essere interamente applicabile fino al giorno immediatamente precedente la data d'inizio della terza fase.
- (3) Due prestiti a medio termine concessi dalla Comunità europea all'Italia in forza del regolamento (CEE) n. 1969/88 vengono a scadenza nel corso del 2000.
- (4) La Banca centrale europea (BCE) continua a svolgere i compiti dell'IME quanto alla gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione intese a fornire un sostegno finanziario a medio termine alle bilance dei pagamenti degli Stati membri. Per poter gestire il suddetto sostegno finanziario a medio termine la BCE deve continuare ad applicare il disposto della decisione n. 8/95 a decorrere dalla data d'inizio della terza fase,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Fatto salvo il disposto al paragrafo 2 del presente articolo, la decisione n. 8/95 che, conformemente al disposto della decisione BCE/1998/NP2 resta valida e continua ad essere integralmente applicabile fino al giorno immediatamente precedente la data d'inizio della terza fase, resta valida e continua ad essere applicabile a decorrere dalla data d'inizio della terza fase.

2. Nell'articolato della decisione n. 8/95 di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'espressione «IME» equivale a «BCE».

*Articolo 2*

Il Comitato esecutivo della BCE adotta i provvedimenti necessari a dare effetto alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 1° dicembre 1998.

*Il Presidente della BCE*  
Willem F. DUISENBERG

*Appendice***ISTITUTO MONETARIO EUROPEO****Decisione n. 8/95****avente per oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine**

IL CONSIGLIO DELL'ISTITUTO MONETARIO EUROPEO (in seguito denominato «Consiglio dell'IME»),

visto l'articolo 6, paragrafo 1, dello statuto dell'IME,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, terzo trattino, del suo statuto, l'IME esercita le funzioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1969/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, che istituisce un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (<sup>1</sup>).
- (2) L'IME si è dotato delle infrastrutture necessarie per l'esercizio di tali funzioni,

HA ADOTTATO ALL'UNANIMITÀ LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'IME esercita le funzioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1969/88 come descritto negli articoli da 2 a 8 della presente decisione.

*Articolo 2*

I pagamenti relativi alle operazioni di assunzione di prestiti e alle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea vengono effettuati mediante i conti che l'IME apre a nome della stessa.

*Articolo 3*

Gli importi ricevuti dall'IME per conto della Comunità europea a titolo delle operazioni di assunzione di prestiti concluse da quest'ultima vengono trasferiti con la stessa data di valuta sul conto specificato dalla banca centrale dello Stato destinatario dell'erogazione corrispondente.

Gli importi inviati all'IME per conto della Comunità europea a titolo di pagamento degli interessi o rimborso del capitale dallo Stato beneficiario del prestito, ovvero dagli Stati membri che hanno partecipato alle eventuali operazioni di rifinanziamento connesse al prestito, vengono trasferiti con la stessa data di valuta del loro arrivo all'IME sui conti specificati dai creditori nelle operazioni di assunzione di prestiti concluse dalla Comunità europea.

Ove uno Stato membro che sia stato parzialmente o totalmente esonerato in via temporanea dall'effettuazione di un pagamento dovuto, ovvero dal conferimento della propria quota di partecipazione a operazioni di rifinanziamento, successivamente esegua il pagamento in oggetto o conferisca la propria quota alla Comunità europea, i fondi in questione vengono trasferiti con la stessa data di valuta sui conti specificati dalle banche centrali degli Stati membri che hanno partecipato alle operazioni di rifinanziamento in misura proporzionale all'entità del loro credito nei confronti della Comunità europea.

*Articolo 4*

Per ciascuna operazione di assunzione ed erogazione di prestiti, l'IME apre nei propri libri contabili i seguenti conti:

- 1) Un conto «nostro» denominato «Saldi in ... detenuti presso ...» corrispondente ai fondi ricevuti per conto della Comunità europea.
- 2) Un conto dal lato delle passività che costituisce la contropartita del conto di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
- 3) Un conto d'ordine denominato «Passività della Comunità connesse all'operazione di assunzione di prestito conclusa dalla Comunità» suddiviso, se del caso, in ulteriori conti corrispondenti ai singoli creditori nell'ambito dell'operazione in oggetto.
- 4) Se del caso, un conto d'ordine denominato «Passività della Comunità connesse al rifinanziamento dell'operazione di assunzione di prestito conclusa dalla Comunità», suddiviso in ulteriori conti corrispondenti ai singoli Stati membri creditori.
- 5) Un conto d'ordine denominato «Crediti della Comunità connessi all'operazione di erogazione di prestito».

(<sup>1</sup>) GU L 178 dell'8.7.1988, pag. 1.

I conti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono detenuti nell'unità monetaria di pagamento, mentre quelli di cui ai paragrafi da 3 a 5 sono detenuti nell'unità monetaria dei rispettivi contratti.

*Articolo 5*

L'IME contabilizza le operazioni finanziarie di cui all'articolo 3 della presente decisione alla data di valuta delle stesse addebitando o accreditando i conti suindicati.

*Articolo 6*

L'IME veglia sulle scadenze dei contratti di assunzione ed erogazione di prestiti per quanto concerne il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale.

Quindici giorni lavorativi prima di ogni scadenza, L'IME notifica la stessa alla banca centrale dello Stato che è in debito nei confronti della Comunità europea.

*Articolo 7*

L'IME informa immediatamente la Commissione europea delle operazioni da esso svolte per conto della stessa.

L'IME rivolge le suddette comunicazioni alla direzione generale Affari economici e finanziari della Commissione europea.

*Articolo 8*

Alla fine di ogni anno solare l'IME redige una relazione intesa a informare la Commissione europea delle operazioni finanziarie da esso concluse nell'anno in rapporto alle operazioni di assunzione di prestiti e alle corrispondenti operazioni di erogazione. La relazione è corredata di un estratto dei crediti e delle passività della Comunità europea connessi alle operazioni di assunzione di prestiti e alle corrispondenti operazioni di erogazione.

*Articolo 9*

La presente decisione ha effetto a decorrere dal 15 maggio 1995.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 maggio 1995.

*Per il Consiglio dell'IME*

*Il Presidente*

A. LAMFALUSSY

---

## ALLEGATO VI

**RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**  
**dell'8 aprile 1999**  
**relativa al trattamento contabile dei costi sostenuti in rapporto all'emissione di banconote**  
**(BCE/1999/NP7)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato «statuto»), in particolare l'articolo 26,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno armonizzare il trattamento contabile dei costi sostenuti in rapporto all'emissione di banconote a decorrere dall'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria per uniformare la comunicazione delle operazioni realizzate dalle banche centrali nazionali.
- (2) Tale trattamento contabile armonizzato si applica ai costi sostenuti in rapporto all'emissione di banconote in valuta nazionale e in euro.
- (3) La presente raccomandazione viene formulata facendo salvo quanto disposto in decisioni eventualmente adottate dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, dello statuto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

*Articolo 1*

**Trattamento contabile dei costi connessi alle banconote**

Si raccomanda che i costi sostenuti in rapporto all'emissione di banconote in valuta nazionale e in euro vengano iscritti nel conto profitti e perdite in quanto fatturati alle banche centrali nazionali o altrimenti sostenuti dalle stesse.

*Articolo 2*

**Disposizioni finali**

1. La presente raccomandazione si applica a tutti i costi specificati all'articolo 1 sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 1999.
2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea sono destinatarie della presente raccomandazione.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'8 aprile 1999.

*Il Presidente della BCE*  
Willem F. DUISENBERG

---